

EMENDAMENTI 001-086

presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione**Bendt Bendtsen****A8-0314/2017**

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Libano: partecipazione del Libano al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

Proposta di direttiva (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Considerando 1***Testo della Commissione*

1. L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (**di almeno il 40%** entro il **2030** rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (**di almeno il 27 %**) e realizzare un risparmio energetico **pari ad almeno il 27 %**, **riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %³**, e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

Emendamento

1. L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato **e per un elevato livello di tutela della salute umana**. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (**dell'80-95%** entro il **2050** rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili **conformemente alla direttiva .../2018/UE [sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, COD(2016)0382]** e realizzare un risparmio energetico **conformemente alla direttiva 2012/27/UE, quale modificata dalla direttiva .../2018/UE [COD 2016/0376]** e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività, **l'accessibilità economica e**

la sostenibilità dell'Europa.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

6. L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050⁵. Per **raggiungere tale** obiettivo, **gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare** gli edifici entro il 2050. **Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli** obiettivi a medio (2030) e a lungo termine (2050).

Emendamento

6. L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050. Per **conseguire tale** obiettivo, **è essenziale che l'attuale parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO₂ nell'Unione, sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e sia decarbonizzato, per arrivare a edifici a energia quasi zero** entro il 2050. **Gli Stati membri dovrebbero cercare un equilibrio efficace in termini di costi tra la decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico e la riduzione del consumo energetico finale. A tale fine, gli Stati membri e gli investitori hanno bisogno di una visione chiara che orienti le loro politiche e le loro decisioni d'investimento e che comprenda tappe e azioni nazionali ben definite in materia di efficienza energetica per conseguire gli** obiettivi a breve (2030), medio (2040) e lungo termine (2050).

⁵ *Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).*

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. L'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici derivante dalla 21^a Conferenza

delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) deve trovare riscontro negli sforzi dell'Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare. Tenendo conto del fatto che quasi il 50 % dell'energia finale dell'Unione è usata per riscaldamento e raffreddamento, di cui l'80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione dipende fortemente dagli sforzi di quest'ultima per rinnovare il suo parco immobiliare dando la priorità all'efficienza energetica e al risparmio energetico, ricorrendo appieno al principio dell'"efficienza energetica in primis" nonché garantendo un efficace utilizzo delle energie rinnovabili.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

7. Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza.

Emendamento

7. Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE, nella quale si inseriscono con maggiore coerenza, *e aggiornate, per chiarire le ambizioni relativamente a un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica. Le strategie di ristrutturazione a lungo termine e gli interventi di ristrutturazione che esse promuovono incentiveranno la crescita e la competitività, mediante la creazione di posti di lavoro a livello locale non esternalizzabili, e forniranno ai cittadini edifici efficienti in termini energetici, salubri e sicuri.*

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Per favorire il conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione garantendo un buon rapporto costi-efficacia nonché ristrutturazioni edilizie efficaci in termini i costi, le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero integrare considerazioni volte a migliorare la salute e il clima degli ambienti interni, anche combinando le ristrutturazioni con la rimozione dell'amianto o di altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze pericolose e favorendo il rispetto dei testi legislativi vigenti, come la direttiva 2009/148/CE^{1 bis} e la direttiva (UE) 2016/2284^{1 ter}.

^{1 bis} Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

^{1 ter} Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Per arrivare a disporre di un parco

immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica e garantire che le strategie di ristrutturazione a lungo termine diano luogo ai progressi necessari, gli Stati membri devono offrire orientamenti chiari e definire azioni misurabili e mirate, anche per i segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in condizioni di povertà energetica, per l'edilizia sociale e per le famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla dicotomia investitore/utente ("split incentives"), tenendo conto al contempo dell'accessibilità economica. Al fine di sostenere ulteriormente i miglioramenti necessari al parco immobiliare nazionale in locazione, gli Stati membri dovrebbero valutare l'introduzione o il proseguimento dell'applicazione di requisiti per garantire un determinato livello di prestazione energetica, secondo gli attestati di prestazione energetica, per le proprietà in locazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater. Vista la valutazione d'impatto della Commissione, secondo la quale la ristrutturazione dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3% per realizzare in modo efficace in termini di costi le ambizioni dell'Unione relative all'efficienza energetica, è fondamentale che gli Stati membri precisino i risultati attesi e il contributo al raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza energetica del [X %] entro il 2030, conformemente alla direttiva 2012/27/UE quale modificata dalla direttiva .../2018/UE [COD 2016/0376], tenendo conto che ogni punto percentuale di aumento del risparmio energetico riduce le

importazioni di gas del 2,6 % e contribuisce dunque attivamente all'autonomia energetica dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quinquies. *Obiettivi ambiziosi per una profonda ristrutturazione del parco immobiliare esistente creeranno milioni di posti di lavoro nell'Unione, soprattutto nelle piccole e medie imprese. In tale contesto, è necessario che gli Stati membri prevedano un collegamento chiaro tra le loro strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine e iniziative adeguate volte a promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore delle costruzioni e dell'efficienza energetica.*

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

8. I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. ***Ciò offre nuove opportunità in termini di risparmio energetico, fornendo ai consumatori informazioni più precise sui loro modelli di consumo e consentendo al gestore di sistema di gestire meglio la rete.*** Per digitalizzare il settore edilizio e ***promuovere lo sviluppo sistemico di città***

intelligenti, occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali adeguate nell'ambiente costruito, tenendo conto al contempo dei consumatori meno impegnati sul fronte digitale. ***Tali incentivi dovrebbero tenere conto degli obiettivi dell'Unione in materia di connettività e delle sue ambizioni relative alla diffusione di reti di comunicazione ad alta capacità, che costituiscono un prerequisito per abitazioni intelligenti e per comunità dotate di buoni collegamenti, garantendo anche che lo sviluppo di tali reti non sia ostacolato da soluzioni edili che possono influire negativamente sulla connettività.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

9. Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

Emendamento

9. Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (***TFUE***), in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione ***secondo la metodologia enunciata nella presente direttiva***. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe ***essere coerente con gli attestati di prestazione energetica ed essere utilizzato per*** misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento, ***le prestazioni e il comfort degli ambienti interni*** e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

10. L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, **fornendo anche** agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Emendamento

10. L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia, **incluso il settore dei trasporti**; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla **diffusione della** ricarica intelligente dei veicoli elettrici **e fornire inoltre** agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. *Il pre-cablaggio e le pre-tubazioni creano le condizioni giuste per una rapida diffusione dei punti di ricarica, se e quando necessari. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire lo sviluppo dell'elettromobilità in modo equilibrato ed efficace in termini di costi. In particolare, quando avviene una ristrutturazione importante che riguarda le infrastrutture elettriche, questa dovrebbe essere seguita dalla messa in funzione del pre-cablaggio e della pre-tubazione al fine di garantire un cablaggio, una tubazione ed energia elettrica sufficienti a norma della direttiva 2014/94/UE per l'installazione di punti di ricarica nei posti auto.*

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter. *Una visione chiara per garantire la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050 richiede un livello di ambizione elevato. Quando il consumo energetico sarà prossimo allo zero, la quota di energia incorporata sarà più decisiva nell'intero ciclo di vita degli edifici. La visione futura di un parco immobiliare decarbonizzato dovrebbe includere l'energia incorporata negli edifici. Costruire con il legno è, pertanto, positivo per il clima.*

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 quater. *È opportuno promuovere la ricerca e la sperimentazione di nuove soluzioni in grado di ottimizzare la prestazione energetica degli edifici e dei siti storici, garantendo allo stesso tempo la protezione e la conservazione del patrimonio culturale.*

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 quinquies. *Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che l'innovazione e le nuove tecnologie richiedono maggiori investimenti nella formazione e nelle competenze, che sono necessari per l'efficace attuazione di tali*

tecnologie.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Considerando 10 sexies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

10 sexies. La presente direttiva può difficilmente prevedere lo sviluppo e l'innovazione nel settore della mobilità elettronica, dell'edilizia o dei sistemi intelligenti. Pertanto il principio di neutralità tecnologica dovrebbe applicarsi in tutta la direttiva.

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Considerando 10 septies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

10 septies. Le soluzioni di tipo naturale, quali una vegetazione stradale ben progettata, i tetti verdi e i muri che garantiscano isolamento e ombra agli edifici riducono la domanda di energia limitando la necessità di riscaldamento e raffreddamento e migliorando la prestazione energetica di un edificio.

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Considerando 14 octies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

10 octies. I requisiti per le infrastrutture di elettromobilità di cui alla presente direttiva dovrebbero fare parte di una pianificazione urbana strategica e olistica negli Stati membri allo scopo di promuovere modi di trasporto alternativi,

sicuri e sostenibili e applicare un approccio coerente all'infrastruttura elettrica, fornendo ad esempio infrastrutture dedicate per il parcheggio delle biciclette elettriche e per le persone a mobilità ridotta.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

11. La valutazione d'impatto ha individuato **due insieme di** disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. **In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo,** le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. **Perfino** soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Emendamento

11. La valutazione d'impatto ha individuato disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. Le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. **Inoltre, le** soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi **e dovrebbero essere ulteriormente esplorate, anche quali soluzioni per aiutare i consumatori in condizioni di povertà energetica.** Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. *Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, sia tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alto rendimento. Tali sistemi includono i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie da fonti rinnovabili o calore di scarto; cogenerazione; impianti di teleriscaldamento e telerinfrescamento urbano o collettivo e pompe di calore.*

Emendamento 21

**Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

11 ter. *Le linee guida dell'OMS del 2009 stabiliscono che, per quanto concerne la qualità dell'aria interna, edifici più efficienti offrono maggiore comfort e benessere agli occupanti e migliorano la salute. I ponti termici, l'inadeguatezza dell'isolamento e la mancata progettazione delle canalizzazioni dell'aria possono generare temperature superficiali al di sotto della temperatura di rugiada dell'aria, oltre che umidità. È, pertanto, fondamentale garantire un isolamento completo e omogeneo dell'edificio, compresi i balconi, le finestre, i tetti, i muri, le porte e i pavimenti.*

Emendamento 22

**Proposta di direttiva
Considerando 12**

12. **Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.**

12. **L'automazione degli edifici, la gestione degli impianti e il controllo elettronico dei sistemi tecnici presentano enormi potenzialità in termini di considerevoli risparmi energetici efficaci sotto il profilo dei costi, sia per i consumatori che per le imprese. Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di essere efficaci e possono, in alcuni casi, sostituire le ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni, poiché permettono di agire sulla base delle informazioni fornite, garantendo in questo modo risparmi energetici nel tempo.** L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa; **tuttavia, dovrebbe essere possibile esentare dall'obbligo di ispezione i sistemi tecnici esplicitamente coperti da un programma di una società di servizi energetici. Al fine di evitare doppie ispezioni, gli impianti che sono gestiti da un operatore di servizi pubblici o da un gestore di rete e che sono soggetti a ispezioni a livello di sistema dovrebbero essere esentati da tale obbligo.** Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica (APE). Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. *Gli Stati membri dovrebbero garantire che i miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti contribuiscano anche a creare un ambiente interno salubre, tra le altre cose rimuovendo l'amianto e le altre sostanze nocive ed evitando problemi come la muffa nonché preservando le strutture fondamentali per la sicurezza degli edifici, in particolare per quanto riguarda la sicurezza in caso di incendi e di terremoti.*

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 ter. *È importante garantire che le misure volte a migliorare la prestazione energetica degli edifici non si concentrino esclusivamente sull'involucro degli edifici, ma includano tutti gli elementi e i sistemi tecnici degli stessi.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

13. Per sfruttare al meglio le misure **finanziarie** relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, **che dovrebbe** essere **valutata** confrontando gli attestati di

13. Per sfruttare al meglio le misure **di finanza pubblica** relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione **e promuovere ristrutturazioni olistiche quale migliore**

prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

soluzione per garantire un'elevata prestazione energetica e un maggiore comfort degli ambienti interni. Tali ristrutturazioni dovrebbero essere valutate confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, qualora ciò sia proporzionato all'entità della ristrutturazione, o utilizzando analoghi metodi di documentazione che siano adeguati e proporzionati.

Emendamento 26

**Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis. I meccanismi e gli incentivi finanziari dovrebbero ricoprire una posizione centrale nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine ed essere promossi attivamente dagli Stati membri, anche promuovendo criteri di efficienza energetica per i prestiti ipotecari per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, incoraggiando gli investimenti pubblici in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell'energia, chiarendo ad esempio i principi contabili per gli investimenti pubblici e fornendo ai consumatori strumenti di consulenza accessibili e trasparenti relativamente alle opzioni di finanziamento di ristrutturazioni immobiliari improntate all'efficienza energetica.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

13 ter. I meccanismi volti a finanziare edifici di nuova costruzione efficienti sotto il profilo dell'energia, così

come misure di efficienza energetica nel parco immobiliare, dovrebbero provenire da fonti private, pubblico-private e pubbliche. Per quanto concerne gli investimenti privati, è opportuno ridurre i rischi legati agli investimenti a favore dell'ammodernamento del parco immobiliare. Dovrebbe essere prestata una particolare attenzione ai partenariati pubblico-privati per le misure di efficienza energetica negli edifici pubblici al fine di ridurre l'onere finanziario a carico delle città, delle regioni e degli Stati membri più piccoli e finanziariamente più deboli. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare misure di efficienza energetica, soprattutto negli alloggi sociali e nelle abitazioni dei partecipanti più deboli al mercato, attraverso un sostegno finanziario pubblico nell'ambito del quale potrebbero essere utilizzati fondi europei.

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Considerando 13 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

13 quater. Qualora il nuovo attestato di prestazione energetica dimostri un miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio, dovrebbe essere possibile includere il suo costo nell'incentivo previsto dallo Stato membro.

Emendamento 29

**Proposta di direttiva
Considerando 14**

Testo della Commissione

14. L'accesso ai finanziamenti è più facile a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti: gli edifici pubblici con una metratura utile superiore ai 250 m² dovrebbero pertanto essere tenuti a comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

Emendamento

14. L'accesso ai finanziamenti è più facile a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti: gli edifici pubblici ***che sono di proprietà dello Stato, di una regione o di un comune oppure che sono di proprietà privata per uso pubblico***, con una metratura utile superiore ai 250 m², dovrebbero pertanto essere tenuti a comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Considerando 15**

Testo della Commissione

15. Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica dovrebbero essere rafforzati per garantire che gli attestati stessi siano di qualità e possano essere usati per verificare la conformità e per produrre statistiche sui parchi immobiliari regionali/nazionali; occorrono dati di qualità sul parco immobiliare, che possono essere prodotti in parte dai registri e dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica la cui costituzione e gestione è in corso in quasi tutti gli Stati membri.

Emendamento

15. Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica dovrebbero essere rafforzati per garantire che gli attestati stessi siano di qualità e possano essere usati per verificare la conformità e per produrre statistiche ***armonizzate*** sui parchi immobiliari ***locali***/regionali/nazionali; occorrono dati di qualità sul parco immobiliare, che possono essere prodotti in parte dai registri e dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica la cui costituzione e gestione è in corso in quasi tutti gli Stati membri.

Emendamento 31

**Proposta di direttiva
Considerando 16**

Testo della Commissione

16. Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di

Emendamento

16. Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di

tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità.

tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità. ***Al fine di garantire un sistema degli APE ben funzionante, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di un'ulteriore armonizzazione degli APE in fase di revisione dell'applicazione della presente direttiva.***

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis. Il riconoscimento, la promozione e l'applicazione negli Stati membri dell'UE dell'insieme di norme del CEN concernenti la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, ora reso definitivo, avrebbero un impatto positivo sulla revisione della presente direttiva.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

17. La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a energia quasi zero illustra in che modo l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove

17. La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a energia quasi zero illustra in che modo l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove

anche la strategia di riscaldamento e raffreddamento. A garanzia di un'adeguata attuazione, il quadro generale di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere aggiornato in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea.

anche la strategia di riscaldamento e raffreddamento. A garanzia di un'adeguata attuazione, il quadro generale di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere aggiornato in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea. ***I calcoli della prestazione energetica degli edifici dovrebbero essere applicati perseguendo l'obiettivo della prestazione ottimale, conformemente al principio dell'"efficienza energetica in primis". Tali calcoli, espressi come indicatore numerico dell'utilizzo di energia primaria in kWh/m²y, dovrebbero essere integrati dagli Stati membri mediante un indicatore numerico aggiuntivo per il fabbisogno energetico complessivo dell'intero edificio.***

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

19. ***Gli*** obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli immobili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; ***essi*** possono ***essere conseguiti meglio a livello di Unione, a garanzia di*** una comunanza coerente di obiettivi, comprensione, e impulso politico. L'Unione può ***pertanto*** intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

19. ***Poiché gli*** obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli immobili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ***e*** possono, ***data la necessità di garantire*** una comunanza coerente di obiettivi, comprensione e impulso politico, ***essere conseguiti meglio a livello di Unione***, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ***La presente direttiva rispetta pienamente le specificità e le***

differenze nazionali degli Stati membri nonché le loro competenze a norma dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, l'obiettivo della presente direttiva è consentire la condivisione delle migliori pratiche al fine di garantire la transizione verso un parco immobiliare ad alta efficienza energetica nell'Unione.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. *all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:*

"Gli Stati membri possono applicare i requisiti minimi per la prestazione energetica globale degli edifici a un intero quartiere anziché a un singolo edificio per consentire un approccio integrato al sistema energetico e di mobilità dei quartieri nell'ambito di applicazione di un'opera di rinnovamento olistica, a condizione che ciascun edificio raggiunga il requisito minimo per la prestazione energetica globale."

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti,

3. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti,

la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, *l'*illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

la ventilazione, la *gestione della qualità dell'aria negli ambienti interni*, la produzione di acqua calda per uso domestico, *i sistemi di* illuminazione *interna ed esterna* incorporata, *la schermatura solare, gli ascensori e le scale mobili*, l'automazione e il controllo dell'edificio, la *trasmissione e l'archiviazione dei dati sugli edifici*, la produzione *e lo stoccaggio* di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/CE
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. all'articolo 2 è inserito il seguente punto:

"3 bis. "soglia di intervento": il momento opportuno, ad esempio in una prospettiva di efficienza o efficacia in termini di costi o di disfunzione, nel ciclo di vita di un edificio, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione dell'efficienza energetica;";

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. all'articolo 2 è inserito il seguente punto:

"3 ter. "passaporto per la ristrutturazione degli edifici": la tabella di marcia a lungo termine, basata sui criteri di qualità e successiva a un audit energetico, che indica le misure e le ristrutturazioni pertinenti che migliorerebbero le prestazioni energetiche di un edificio specifico;"

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. all'articolo 2 è inserito il seguente punto:

"3 quater. "sistema di automazione e controllo dell'edificio": un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici per controlli automatici, compresi i dispositivi di bloccaggio, monitoraggio e ottimizzazione, sia per il funzionamento che per l'intervento umano e la gestione, ai fini di un funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia;"

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. all'articolo 2 è inserito il seguente punto:

"3 quinquies. "elemento passivo": un elemento dell'involucro dell'edificio o

altri elementi che partecipano alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il rinfrescamento e il consumo energetico per l'illuminazione e la ventilazione, migliorando in tal modo il comfort termico e visivo;";

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 17

Testo in vigore

17. «potenza nominale utile»: potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

Emendamento

1 sexies. all'articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente:

"17. «potenza nominale utile»: potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore ***dove:***

a) «pieno carico» indica la domanda di capacità massima dei sistemi tecnici per l'edilizia per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione e la produzione di acqua calda per uso domestico; e

b) "carico parziale" indica parte della capacità a pieno carico che rappresenta le condizioni di funzionamento medie;"

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

1 septies. all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"19 bis. "parco immobiliare decarbonizzato": un parco immobiliare il cui rendimento è equiparabile a quello di un edificio a energia quasi zero ed è efficiente sotto il profilo dell'energia al massimo delle sue potenzialità;".

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 bis – paragrafo 1

(a) il paragrafo 1 è formato dall'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica⁹, escluso l'ultimo comma;

(a) è inserito il seguente paragrafo 1:

"1. Gli Stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per la trasformazione del parco immobiliare nazionale residenziale e commerciale, sia pubblico che privato, in un parco immobiliare ad alta efficienza energetica e decarbonizzato entro il 2050. La strategia comprende azioni finalizzate a mobilitare gli investimenti per agevolare le ristrutturazioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi per il 2050. Tale strategia comprende:

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale, comprese le pertinenti tipologie di costruzione, fondata, se del caso, su campionamenti statistici;

b) l'individuazione di approcci e azioni efficaci in termini di costi per stimolare le ristrutturazioni neutre sotto il profilo tecnologico, pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto delle soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;

- c) politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli immobili profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi e la decarbonizzazione della domanda di riscaldamento e rinfrescamento, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema di passaporti per la ristrutturazione degli immobili;*
- d) politiche e azioni volte a sostenere le misure e le ristrutturazioni mirate di efficienza energetica a basso costo;*
- e) politiche e azioni rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale che evidenziano le prestazioni peggiori, alle famiglie in condizioni di povertà energetica e alle famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla separazione degli incentivi, nonché alle abitazioni plurifamiliari che si trovano ad affrontare difficoltà nell'effettuare ristrutturazioni, prendendo in considerazione nel contempo l'accessibilità economica;*
- f) politiche e azioni rivolte a tutti gli immobili pubblici, inclusi quelli di edilizia sociale;*
- g) politiche e azioni finalizzate ad accelerare la transizione tecnologica verso immobili e comunità intelligenti e ben collegati, nonché l'impiego di reti ad altissima capacità;*
- h) un quadro d'insieme delle iniziative nazionali intese a promuovere le competenze e la formazione nei settori delle costruzioni e dell'efficienza energetica, nonché la formazione in materia di elementi passivi e tecnologie intelligenti;*
- i) una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei singoli individui, del settore dell'edilizia, delle istituzioni pubbliche, compresi i comuni, delle cooperative di edilizia residenziale e delle istituzioni finanziarie;*
- j) una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso e dei benefici*

in senso lato, come quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria;

Lo sviluppo e l'attuazione delle strategie di ristrutturazione a lungo termine degli Stati membri sono sostenuti da piattaforme strutturate e permanenti delle parti interessate, che includono i rappresentanti delle comunità locali e regionali, i rappresentanti del dialogo sociale, ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle PMI e del settore dell'edilizia, nonché i rappresentanti delle minoranze.

⁹ *GU L 315 del 14.11.2012, pag. 13.*

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con tappe e *misure* chiare per *riuscire a decarbonizzare il* parco immobiliare nazionale secondo l'obiettivo di lungo termine per il 2050, con tappe precise fissate al 2030.

Emendamento

Nelle strategie di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con tappe e *azioni* chiare per *garantire un* parco immobiliare nazionale *ad alta efficienza energetica e decarbonizzato* secondo l'obiettivo di lungo termine per il 2050, con tappe precise fissate al 2030 *e al 2040 nonché indicatori di progresso misurabili.*

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Nelle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine gli Stati membri specificano il modo in cui le tappe da essi previste contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo (degli obiettivi) di efficienza energetica dell'Unione del [X %] nel 2030, conformemente alla direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva .../2018/UE [COD 2016/0376], e dell'obiettivo dell'Unione di ridurre dell'80-95 % le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La strategia di ristrutturazione a lungo termine *contribuisce* inoltre ad alleviare la povertà energetica.

Emendamento

Le strategie di ristrutturazione a lungo termine *definiscono le azioni pertinenti che contribuiscono* inoltre ad alleviare la povertà energetica, *sostenendo nel contempo la parità di accesso agli strumenti di finanziamento per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica per le famiglie vulnerabili.*

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per orientare le decisioni di investimento di cui al paragrafo 1, **lettera d)**, gli Stati membri istituiscono meccanismi per:

Emendamento

3. Per **incentivare e** orientare le decisioni di investimento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono **o sostengono** meccanismi per:

- a) aggregare i progetti, in modo da agevolare gli investitori nel finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1, **lettere b) e c)**;
- b) ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato; **e**
- c) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato,”;

- a) aggregare i progetti, **anche mediante le piattaforme di investimento**, in modo da agevolare gli investitori nel finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1;
- b) ridurre i rischi **percepiti** delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato, **ad esempio applicando al fattore relativo alle garanzie reali oggetto di ristrutturazioni a fini di efficienza energetica certificata requisiti patrimoniali con una minore ponderazione del rischio**;
- c) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari, **anche nel quadro dell'iniziativa Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti**, o reagire a specifici fallimenti del mercato,”;

c bis) orientare, in linea con gli attuali orientamenti e chiarimenti di Eurostat nel quadro del SEC 2010, gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico e chiarire l'interpretazione delle norme di contabilità, al fine di sostenere un approccio globale nei confronti degli investimenti delle autorità pubbliche;

c ter) sostenere l'assistenza relativa allo sviluppo dei progetti, nonché la facilitazione di aggregazione delle piccole e medie imprese in gruppi e consorzi per consentire la realizzazione di pacchetti di soluzioni per potenziali clienti; e

c quater) stabilire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, ad esempio sportelli unici per i consumatori e servizi di consulenza energetica per fornire informazioni in materia di ristrutturazioni a fini di efficienza energetica e in merito agli strumenti finanziari disponibili per le ristrutturazioni immobiliari improntate all'efficienza energetica.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione formula raccomandazioni per tutti gli Stati membri, basate sulla raccolta e la diffusione delle migliori pratiche, riguardanti i regimi idonei di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica e i regimi relativi all'aggregazione di progetti di ristrutturazione su piccola scala a fini di efficienza energetica. La Commissione effettua inoltre raccomandazioni indirizzate agli Stati membri in merito agli incentivi finanziari per le ristrutturazioni dal punto di vista dei consumatori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne l'efficienza in termini di costi;

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Ogni Stato membro effettua una consultazione pubblica includendo tutte le parti interessate pertinenti, per una durata di almeno tre mesi, sul progetto di strategia di ristrutturazione a lungo termine prima di presentare alla Commissione la sua strategia di ristrutturazione a lungo termine. Ogni Stato membro pubblica una sintesi dei risultati della sua consultazione pubblica come allegato alla sua strategia di

ristrutturazione a lungo termine.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Ogni Stato membro indica i dettagli dell'attuazione della sua strategia di ristrutturazione a lungo termine, anche in merito alle politiche e azioni previste, in conformità degli obblighi di comunicazione [articolo 19, lettera a)], del regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [sulla governance dell'Unione dell'energia, (2016/0375 COD) (regolamento sulla governance)), nel quadro della sua relazione nazionale integrata sui progressi compiuti sull'energia e il clima.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

a) al paragrafo 1, il secondo comma è **soppresso;**

a) al paragrafo 1, il secondo comma è **sostituito dal seguente:**

"Per gli immobili di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, sia tenuta in conto la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili."

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

4. all'articolo 7, il quinto comma è *soppresso*;

Emendamento

4. all'articolo 7, il quinto comma è *sostituito dal seguente*:

"Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione agli immobili oggetto di una ristrutturazione importante, siano tenuti in conto i sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui ciò sia tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e che sia prestata la dovuta attenzione alla sicurezza antincendio incoraggiando altresì condizioni climatiche salutarie degli ambienti interni."

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

a) al paragrafo 1, il terzo comma è *soppresso*;

Emendamento

a) al paragrafo 1, il terzo comma è *sostituito dal seguente*:

"Gli Stati membri impongono che i nuovi immobili siano dotati di dispositivi autoregolanti che regolino la temperatura ambiente in ogni singolo vano. Negli immobili esistenti, l'installazione di dispositivi autoregolanti per regolare individualmente la temperatura ambiente è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore."

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **provvedono affinché** in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, **con più di dieci posti auto**, almeno **uno** ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE **sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi¹⁰ in grado di azionare e arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo. Tale obbligo si applica a** tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto **a partire dal 1° gennaio 2025.**

Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al **comma precedente** agli edifici di proprietà e occupati da piccole e medie imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

¹⁰ *GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.*

Emendamento

2. Gli Stati membri **prescrivono che** in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali **con più di dieci posti auto**, sottoposti a ristrutturazioni importanti **comprendenti le infrastrutture elettriche dell'edificio o l'area parcheggi**, almeno **un posto auto** ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica **e un posto auto ogni dieci sia dotato di un pre-cablaggio o di una pre-tubazione adeguati, per consentire l'installazione di un punto di ricarica ai** sensi della direttiva 2014/94/UE **del Parlamento europeo e del Consiglio.**

2 bis. *Gli Stati membri prescrivono l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per* tutti gli edifici pubblici **e commerciali** non residenziali con più di dieci posti auto **entro il 1° gennaio 2025.**

2 ter. *Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2 agli immobili ad uso misto con più di dieci posti auto, a condizione che siano nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti comprendenti l'infrastruttura elettrica dell'edificio o l'area parcheggi.*

2 quater. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al **paragrafo 2** agli edifici di proprietà e occupati da piccole e medie imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché **gli** edifici residenziali **di nuova costruzione** e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto comprendano il pre-cablaggio che consente d’installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché **i nuovi** edifici residenziali e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti **comprendenti l’infrastruttura elettrica dell’edificio o l’area parcheggi adiacente o incorporata**, con più di dieci posti auto, comprendano il pre-cablaggio **o la pre-tubazione adeguati** che consente d’installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici che **sono** già disciplinati **dalla** direttiva 2014/94/UE.”;

Emendamento

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici **a condizione** che **siano** già disciplinati **da requisiti comparabili alle misure che recepiscono la** direttiva 2014/94/UE.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i parcheggi pubblici gestiti da enti privati siano soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri contrastano gli ostacoli normativi e provvedono a garantire procedure di autorizzazione e di approvazione semplificate per i proprietari e i locatari in modo da consentire la diffusione dei punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali esistenti.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. Oltre ai requisiti per l'infrastruttura relativa all'elettromobilità, gli Stati membri prendono in considerazione l'esigenza di un'infrastruttura per i carburanti alternativi negli edifici e la realizzazione di infrastrutture dedicate, come i corridoi per l'elettromobilità, nonché la necessità di politiche coerenti per la mobilità soft e verde, la multimodalità e la pianificazione urbana.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale dell'intero sistema modificato sia valutata, *documentata* e *trasmessa* al proprietario dell'edificio, in modo che *sia disponibile* per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale dell'intero sistema modificato sia valutata *in condizioni di pieno carico e di carico parziale, valutando altresì, ove opportuno, l'impatto sulla qualità dell'aria negli ambienti interni. I risultati sono documentati e trasmessi* al proprietario dell'edificio, in modo che *siano disponibili* per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare *nella* presente direttiva *la* definizione di «indicatore d'intelligenza» e *le condizioni alle quali l'«indicatore d'intelligenza» sarà* fornito come informazione supplementare ai potenziali nuovi locatari o acquirenti.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare *la* presente direttiva *attraverso l'elaborazione di una* definizione di «indicatore d'intelligenza», *dopo aver consultato le parti interessate pertinenti, e sulla base del progetto e della metodologia di cui all'allegato I bis. La definizione include informazioni sulle*

modalità con cui l'indicatore potrebbe essere introdotto dopo una fase di prova, su come l'indicatore verrebbe collegato ai certificati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 e su come potrebbe essere fornito come informazione supplementare e significativa ai potenziali nuovi, investitori, locatari, acquirenti e partecipanti al mercato.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

L'indicatore d'intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell'edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l'edificio è allacciato.

Emendamento

L'indicatore d'intelligenza rileva ***i risparmi energetici migliorati, i parametri di riferimento e*** le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell'edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, ***in particolare a carico parziale, anche attraverso l'adattamento del consumo energetico,*** di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo, ***efficiente*** e ottimale dei vari sistemi energetici, ***compresa l'energia rinnovabile generata in loco,*** e infrastrutture cui l'edificio è allacciato.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

Emendamento

6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato, ***ove proporzionato all'entità della ristrutturazione, attraverso una diagnosi energetica o*** confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione ***o utilizzando valori standard per il calcolo del risparmio energetico negli edifici o un'analogha metodologia di documentazione che sia pertinente e trasparente.***

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 10 – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione

6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo ***effettivo*** di energia degli edifici ***frequentemente visitati dal pubblico*** con una superficie utile superiore a 250 m².

Emendamento

6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati ***o utilizzano una banca dati esistente*** in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo di energia degli edifici ***di proprietà di autorità pubbliche, o da esse gestiti o occupati,*** con una superficie utile superiore a 250 m².

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 10 – paragrafo 6 ter

Testo della Commissione

6 ter. I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione, su richiesta, almeno delle pubbliche autorità, per finalità statistiche e di ricerca.

Emendamento

6 ter. I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione, su richiesta, almeno delle pubbliche autorità, per finalità statistiche e di ricerca **e l'insieme completo dei dati è messo a disposizione del proprietario dell'edificio.**

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **centralizzati** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **della caldaia** e del **suo** dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento **della caldaia** non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua per uso domestico** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **70** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **del generatore di calore, a pieno carico e a carico parziale**, e del dimensionamento **del generatore di calore** rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento **del generatore di calore** non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico

dell'edificio.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"2. ***In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché*** gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Emendamento

2. ***Gli*** Stati membri ***prescrivono che*** gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo ***entro il 2023***. I suddetti sistemi sono in grado di:

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Emendamento

a) monitorare, ***registrare***, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia ***onde permettere rendimenti energetici ottimali a pieno carico e a carico parziale***;

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. ***In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti***

Emendamento

3. ***Gli*** Stati membri possono ***prescrivere che*** gli edifici residenziali con sistemi

affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia *centralizzati* di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100 kW** siano attrezzati con:

tecnici per l'edilizia *per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua per uso domestico* di potenza nominale utile cumulativa superiore a **70 kW** siano attrezzati con:

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) **un** monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;

Emendamento

a) **una funzionalità di** monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.

Emendamento

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione, **dello stoccaggio** e del consumo ottimali dell'energia **a pieno carico e a carico parziale incluso il bilanciamento idronico**.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli edifici conformi al paragrafo 2 o 3 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. I sistemi tecnici per l'edilizia esplicitamente disciplinati da un criterio di rendimento energetico concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e pertanto soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria **e di ventilazione** negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria

negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **centralizzati** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.

superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **per il condizionamento d'aria e la ventilazione** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **12** kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e **della ventilazione, a pieno carico e a carico parziale, e** del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o **di ventilazione** con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.

Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile degli impianti di condizionamento d'aria, tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione degli impianti e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. ***In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché*** gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Emendamento

2. ***Gli Stati membri prescrivono che*** gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo ***entro il 2023***. I suddetti sistemi sono in grado di:

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Emendamento

a) monitorare, analizzare, **registrare** e adeguare continuamente l'uso dell'energia **onde permettere rendimenti energetici ottimali a pieno carico e a carico parziale;**

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***In alternativa al paragrafo 1, gli*** Stati membri possono ***fissare requisiti affinché*** gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia ***centralizzati*** di potenza nominale utile cumulativa superiore a ***100*** kW siano attrezzati con:

- a) ***un*** monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;
- b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.

Emendamento

3. ***Gli*** Stati membri possono ***prescrivere che*** gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia ***per il condizionamento d'aria o la ventilazione*** di potenza nominale utile cumulativa superiore a ***12*** kW siano attrezzati con:

- a) ***una funzionalità di*** monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;
- b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione, ***dello stoccaggio*** e del consumo ottimali dell'energia ***a pieno carico e a carico parziale incluso il bilanciamento idronico.***

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli edifici conformi al paragrafo 2 o 3 sono esentati dai requisiti di cui al

paragrafo 1.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. I sistemi tecnici per l'edilizia esplicitamente disciplinati da un criterio di rendimento energetico concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e pertanto soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "**2028**";

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "**2024**";

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

"La Commissione valuta, in particolare, la necessità di un'ulteriore armonizzazione degli attestati di prestazione energetica in conformità dell'articolo 11."

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 ter. È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 19 bis

La Commissione conclude, prima del 2020, uno studio di fattibilità, precisando la possibilità e le tempistiche per introdurre un passaporto per la ristrutturazione degli edifici, potenzialmente quale elemento della sezione sulle raccomandazioni relative agli attestati di prestazione energetica, allo scopo di fornire una tabella di marcia a lungo termine e a tappe per specifici edifici."

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

“In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari *o* locatari di edifici informazioni ***sugli attestati di prestazione***

“In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari, ***gestori e*** locatari di edifici informazioni ***tramite strumenti*** di

energetica, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e *all'occorrenza* sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.”;

consulenza indipendenti, accessibili e trasparenti, come gli sportelli unici, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente, *anche attraverso consulenze in materia di ristrutturazioni, sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi, sulla sostituzione di caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili* e sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.”;

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione

"1. La prestazione energetica di un edificio riflette l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².y) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, armonizzato ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. *La prestazione energetica e il metodo per determinarla sono trasparenti e aperti* all'innovazione.

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo *secondo il* quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).”;

Emendamento

"1. La prestazione energetica di un edificio riflette *in maniera trasparente* l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione *e altri sistemi tecnici per l'edilizia*.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².y) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, armonizzato ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. Il metodo per determinarla *è trasparente e aperto* all'innovazione.

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo, *tenendo conto della terminologia e delle definizioni contenute nel* quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).”;

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e **adeguata** ventilazione è calcolato in modo da **assicurare livelli minimi** di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali nazionali o regionali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

I fattori di energia primaria detraggono la quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.";

Emendamento

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, **illuminazione**, ventilazione e **altri sistemi tecnici per l'edilizia** è calcolato in modo da **massimizzare i livelli** di salute, **qualità dell'aria interna** e comfort definiti dagli Stati membri **a livello nazionale o regionale. In particolare, la temperatura di una qualsiasi superficie interna dell'edificio non dovrebbe scendere al di sotto della temperatura di rugiada.**

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali, **ed eventualmente anche stagionali o mensili**, nazionali o regionali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

I calcoli degli Stati membri considerano in primo luogo il fabbisogno energetico e successivamente tengono anche conto: dell'energia da fonti rinnovabili prodotta e utilizzata in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) dell'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.";

L'applicazione dei fattori di energia primaria garantisce che si persegua una prestazione energetica ottimale degli immobili, sostenendo in tal modo l'attuazione nazionale dei requisiti di cui all'articolo 9."

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. È inserito il seguente allegato:

"ALLEGATO I bis

Quadro metodologico generale comune per la definizione di un "indicatore d'intelligenza" per gli immobili di cui all'articolo 8, paragrafo 6

1. La Commissione elabora un quadro metodologico generale comune per stabilire l'entità dell'indicatore d'intelligenza, valutando la capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il suo funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.

La metodologia tiene conto di un numero di elementi compresi i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, i termostati intelligenti, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica dei veicoli elettrici, lo stoccaggio dell'energia nonché le funzionalità dettagliate e l'interoperabilità di tali elementi. Tali impatti sono valutati per i potenziali benefici a livello di efficienza e prestazione energetica, così come per la flessibilità, le condizioni climatiche interne e il comfort che vengono resi possibili nel pertinente edificio o unità abitativa.

2. L'indicatore d'intelligenza è stabilito e calcolato in conformità di tre funzionalità chiave relative all'edificio e ai suoi sistemi tecnici per l'edilizia:

a) la capacità di mantenere in modo efficiente un elevato livello di prestazione e di funzionamento dell'edificio mediante

la riduzione della domanda di energia e un uso maggiore dell'energia da fonti rinnovabili (elettricità e riscaldamento), compresa la capacità di un edificio di autogestire la propria domanda o la generazione in loco attraverso una nuova gestione delle proprie risorse;

b) la capacità di adattare il proprio funzionamento in risposta alle esigenze dell'occupante garantendo elevati standard di salubrità e condizioni climatiche interne, prestando la dovuta attenzione alla disponibilità di display di facile utilizzo, alla possibilità del controllo a distanza e alla comunicazione della qualità dell'aria interna e dell'uso dell'energia; e

c) la flessibilità della domanda energetica complessiva di un edificio, inclusa la sua capacità di consentire una risposta attiva e passiva alla domanda implicita ed esplicita, che è misurata in termini di quota del carico dell'edificio che può essere trasferita in un dato momento in riferimento al picco di kW, e la capacità in termini di kWh di fornire tale flessibilità alla rete, compresi il prelievo e l'iniezione.

Ciò consentirebbe e sosterebbe la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell'energia elettrica conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Il quadro metodologico tiene conto delle norme europee di contabilità, in particolare quelle elaborate nell'ambito del mandato M/480.

3. Il quadro metodologico garantisce la piena interoperabilità tra i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, gli elettrodomestici incorporati, i termostati intelligenti all'interno dell'edificio e i sensori per la qualità dell'aria interna e la ventilazione e promuove l'uso di parametri di riferimento e delle norme europee,

compresa l'ontologia di riferimento per i dispositivi intelligenti. L'indicatore intelligente esamina e fissa un valore relativo all'apertura verso i sistemi di terze parti, per le infrastrutture come la rete elettrica e di teleriscaldamento, l'infrastruttura per i veicoli elettrici e gli aggregatori della gestione della domanda, allo scopo di garantire la compatibilità delle comunicazione, dei sistemi di controllo e della trasmissione dei dati o segnali pertinenti.

4. Il quadro metodologico include il processo di trattamento dei dati all'interno di un edificio o al di là dei confini di un edificio, che potrebbe includere i dati originati dall'edificio stesso, dall'utilizzatore o dall'occupante o da essi ricevuti. Tale processo si basa su protocolli che consentono lo scambio di messaggi autenticati e criptati tra l'occupante e i pertinenti prodotti o dispositivi all'interno dell'edificio. In particolare nel trattamento dei dati personali, quali i dati provenienti da una misurazione o una misurazione divisionale frequente e remota o i dati trattati dagli operatori di reti intelligenti, sono garantiti i principi della titolarità dell'occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza. Tale quadro metodologico comune copre i dati in tempo reale e i dati relativi all'energia provenienti da soluzioni basate sul cloud e garantisce la sicurezza dei dati, delle letture dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la vita privata dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la vita privata nonché delle migliori tecniche disponibili per la sicurezza informatica.

5. Il quadro metodologico tiene conto dell'influenza positiva delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l'esistenza di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, come l'etichetta volontaria "predisposta per l'alta velocità", e

*l'esistenza di un punto di accesso per i condomini, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**.*

6. Il quadro metodologico fissa il formato o la rappresentazione grafica più adeguata del parametro dell'indicatore d'intelligenza e dovrebbe essere semplice, trasparente e facilmente comprensibile per i consumatori, i proprietari, gli investitori e i partecipanti al mercato della gestione della domanda. Esso integra l'attestato di prestazione energetica nella misura in cui esista un chiaro collegamento con la prestazione energetica dell'edificio.

** Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).*

*** Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1)."*